



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



Comando Polizia Municipale – Amministrativa
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N° 14/2014

Prot. n. 1242

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 04/2011 del 04/02/2011, ad oggetto: “Regolamentazione dello sci, in pista e fuori pista, sulle aree sciabili e della frequentazione in montagna in ambiente innevato con pericolo valanghe Marcato 3 o superiore nel Comune di Villa Minozzo”;

Viste le proprie precedenti Ordinanze Sindacali:

- n. 04/2012 del 03/02/2012, con la quale si disponeva a tutti i frequentatori del comprensorio montano di competenza di questo Comune, il divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico e scialpinistico, nelle zone poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, di tale comprensorio, fino al perdurare della situazione di pericolo valanghe Marcato 3 o superiore (forte 4 o molto forte 5);
- n. 02/2013 del 15/01/2013, con la quale si disponeva a tutti i frequentatori del comprensorio montano di competenza di questo Comune, il divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico e scialpinistico, nelle zone poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, di tale comprensorio, fino al perdurare della situazione di pericolo valanghe Marcato 3 o superiore (forte 4 o molto forte 5);

Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato da cumuli creati dalle precipitazioni nevose che hanno interessato l'intero territorio Comunale negli ultimi mesi, con conseguente pericolo di distacco spontaneo di slavine e/o valanghe, ma, anche e soprattutto, di quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti;

Dato atto che il comprensorio montano di competenza di questo Comune, è assiduamente frequentato da turisti e appassionati che nel periodo invernale effettuano attività di tipo escursionistico e scialpinistico;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, art. 2 lett. b);

Visto l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981 n. 266;

Visto l'art. 19 della Legge 24/02/1992 n. 225;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la Legge 24/12/2003 n. 363;

Viste le Leggi Regionali n. 1 del 10/01/1995 e n. 17 del 01/08/2002;

Considerato che, per l'urgenza del provvedimento non è possibile procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe;



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



Comando Polizia Municipale – Amministrativa
PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

a tutti i frequentatori del comprensorio montano di competenza di questo Comune, il divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico e scialpinistico, nelle zone poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, di tale comprensorio, fino al perdurare della situazione di pericolo valanghe Marcato 3 o superiore (forte 4 o molto forte 5), fatti salvi provvedimenti più restrittivi

Il Comando Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato – C.T.A. Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e la Forza Pubblica sono incaricati sul controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il sig. Sassi comm. Elio Ivo.

Dalla Residenza Municipale, li 14 Marzo 2014

EIS/



IL SINDACO
(Luigi Fiacchi)